

<b>PROPOSTA DI TESTO BASE ELABORATA DALLA PRESIDENZA*</b>	<b>IPOTESI ALTERNATIVE NOTE A GIUSTIFICAZIONE DELLE SCELTE OPERATE</b>
<p align="center"><b>CAPO I</b> <b>Principi della democrazia interna, modalità di partecipazione e di adesione</b></p>	
<p align="center">Articolo 1. <i>(Principi della democrazia interna)</i></p>	
<p>1. Il Partito Democratico si riconosce nello spirito e nella lettera dell'art. 49 della Costituzione.</p>	<p><b>NOTA</b> – <i>Altre proposte contengono riferimenti a principi non specificamente attinenti la democrazia interna ma più in generale i valori di fondo del partito, la cui enunciazione spetta al Manifesto</i></p>
<p>2. Il Partito Democratico è aperto alla partecipazione di tutti i suoi elettori. Affida al loro voto, diretto e segreto, le scelte fondamentali che definiscono l'indirizzo politico dal partito stesso, così come la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.</p>	
<p>3. Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle organizzazioni sociali, riconosce e rispetta la distinzione tra la sfera dell'intrapresa economica privata e la sfera dell'azione politica. Le modalità di finanziamento del partito e le regole di condotta stabilite dal codice etico sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell'indirizzo politico.</p>	
<p>4. Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno. La composizione degli organismi rappresentativi e di controllo interni è, ad ogni livello, commisurata proporzionalmente ai risultati dalle ele-</p>	

\* Il testo cerca di tener conto del lavoro collettivo del Comitato di redazione. Nella presente stesura è stato redatto con il contributo di Maurizio Migliavacca per il Capo II, di Walter Vitali e Stefano Ceccanti per il Capo III; di Matteo Cosulich, Stefano Ceccanti e Massimo Brutti per il Capo V; Maurizio Fistarol e Marianna Bartolazzi per il Capo VI, Renzo Costi per il Capo VII, Fernanda Contri, Matteo Cosulich e Giuseppe Busia per il Capo IX. Gianluca Passarelli ha collaborato per la ricerca della documentazione.

[DOPO CHE SARÀ STATO ESAMINATO ED EVENTUALMENTE EMENDATO DAL COMITATO DI REDAZIONE, NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE] Questo testo viene sottoposto per una prima preliminare valutazione alla Commissione Statuto nella seduta del 22 dicembre. Successivamente, sulla base delle indicazioni emerse in questa sede, il Comitato continuerà il lavoro di revisione. Il presidente e la relatrice avranno un confronto pubblico con i presidenti delle Commissioni statuto regionali, oltre che con presidenti e relatori delle altre due Commissioni nazionali (Manifesto e Codice etico). Un nuovo testo verrà infine presentato alla Commissione statuto, per l'esame e la votazione, intorno al 20 gennaio. Entro il 30 gennaio verrà quindi licenziato il testo da sottoporre, anche con eventuali formulazioni alternative, alla Assemblea Costituente. Prima della approvazione finale da parte della Assemblea Costituente il testo verrà sottoposto alla lettura incrociata di persone con diverse sensibilità (giuridiche e letterarie) per perfezionarne la forma, anche per quanto attiene al linguaggio di genere.

zioni per i Segretari e le Assemblee.	
5. Il Partito Democratico propone un chiaro programma di governo ai cittadini italiani e si impegna a portarlo avanti in maniera coerente nelle istituzioni. A questo fine, le procedure di formazione dell'indirizzo politico e degli organismi dirigenti interni disincentivano la frammentazione della rappresentanza e favoriscono un esercizio autorevole della leadership.	
6. Il Partito Democratico assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Assicura inoltre l'equilibrio tra i generi per le candidature nelle assemblee elettive.	
7. Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nella vita politica. Le candidature e gli incarichi, così come le nomine di competenza politica in enti ed istituzioni pubbliche, sono regolate dal codice etico allegato al presente statuto e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e in ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati.	
8. Il Partito Democratico rende liberamente accessibili per via telematica tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti.	
9. Il Partito Democratico promuove la circolazione delle idee, la crescita e la valorizzazione di competenze e capacità di direzione politica, attraverso momenti di studio e formazione.	
<p>Articolo 2.</p> <p><i>(Modalità di partecipazione e di adesione)</i></p>	
1. Per «sostenitori/sostenitrici» si intendono coloro i quali, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, partecipano alle primarie, alle elezioni dirette degli organismi dirigenti interni o prendono parte ai forum tematici, sottoscrivendo il manifesto dei valori del Partito e dichiarando la loro disponibilità ad essere inseriti nell'Albo dei sostenitori.	<p><b>NOTA</b> – Altre proposte contengono, a questo punto, una enumerazione dei diritti e dei doveri di sostenitori e aderenti. In tali enumerazioni non è sempre chiaro se «diritti e i doveri» sono tali in senso strettamente normativo, e cioè se possono essere effettivamente fatti valere o essere sanzionati. Nel testo base si assume che lo statuto nel suo insieme non sia altro che la codificazione dei diritti e dei doveri dei soggetti che, in qualche modo, partecipano alle attività del partito.</p>
2. Per «aderenti» si intendono coloro i quali, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito, sottoscrivendo il manifesto dei va-	

<p>lori, il presente statuto e il codice etico, versando la quota annuale e impegnandosi a prendere parte con continuità alla vita del partito stesso, a favorire il suo radicamento sul territorio, il rapporto con la società, l'elaborazione programmatica, lo svolgimento della democrazia interna, a sostenere lealmente i candidati del partito alle cariche istituzionali.</p>	<p><i>All'articolo 2 vengono quindi semplicemente identificati, in modo che sia univoco il loro profilo quando vengono poi citati negli articoli seguenti, le due figure potenzialmente titolari di diritti e doveri.</i></p>
<p>3. L'inserimento nell'Albo dei sostenitori e l'iscrizione al Partito sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di età. La composizione e la tenuta dell'Albo dei sostenitori e dell'Anagrafe degli aderenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza personale, sono appositamente regolamentate e controllate dagli organi di garanzia del partito per prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del partito, al fine di garantirne l'autonomia politica e per assicurare la trasparenza delle sue attività.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b> <b>Formazione dell'indirizzo politico,</b> <b>composizione, modalità di elezione e</b> <b>funzioni degli organismi dirigenti nazionali</b></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 3. <i>(Segretario/a nazionale)</i></p>	
<p>1. Il/la Segretario/a nazionale rappresenta il partito e ne esprime l'indirizzo politico, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione, ed è indicato dal partito per l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>	
<p>2. Se il Segretario si dimette per ragioni relative al rapporto fiduciario con l'Assemblea Nazionale si procede a nuove elezioni per il/la Segretario/a e per l'Assemblea. Se il/la Segretario/a cessa dalla carica per altri ragioni, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato.</p>	
<p>3. Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto dopo il secondo mandato a meno che, allo scadere del secondo mandato, non eserciti la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua prima legislatura. In tal caso il mandato è rinnovabile fino a non oltre l'anno antecedente alla conclusione della legislatura successiva.</p>	

<p>Articolo 4. <i>(Assemblea nazionale)</i></p>	
<p>1. L'Assemblea Nazionale è composta da mille persone elette con le modalità indicate dal successivo articolo 8.</p>	
<p>2. L'Assemblea nazionale esprime indirizzi vincolanti attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche, secondo le modalità previste dal suo regolamento interno, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso riunioni di commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall'Ufficio di Presidenza o dal Coordinamento nazionale.</p>	
<p>3. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l'Assemblea.</p>	
<p>4. L'Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni quattro mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.</p>	
<p>5. L'Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata a maggioranza assoluta, sfiduciare il/la Segretario/a. Se l'Assemblea sfiducia il/la Segretario/a, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il/la Segretario/a.</p>	
<p>Articolo 5. <i>(Vicesegretari)</i></p>	
<p>1. Il Segretario Nazionale può proporre all'Assemblea Nazionale l'elezione di uno o due Vicesegretari.</p>	
<p>2. I vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.</p>	
<p>Articolo 6. <i>(Segreteria nazionale)</i></p>	
<p>1. La segreteria nazionale è l'organo collegiale che collabora con il/la Segretario/a per le funzioni di direzione esecutiva del partito.</p>	

<p>2. È composta da non più di 15 membri, nominati dal/la Segretario/a nel rispetto della parità tra i generi, che li può altresì revocare. Delle nomine è data tempestiva informazione al Coordinamento nazionale; la revoca deve essere motivata.</p>	
<p>3. La segreteria è convocata Il/la Segretario/a, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.</p>	
<p>4. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla Segreteria debbono essere preventivamente approvate dal Coordinamento nazionale.</p>	
<p>Articolo 7. <i>(Coordinamento nazionale)</i></p>	
<p>1. Il Coordinamento nazionale è organo di controllo e di integrazione dell'indirizzo politico del partito proposto dal/dalla Segretario/a e di esecuzione degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale. Esso, ai sensi del proprio regolamento, esprime indirizzi vincolanti attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.</p>	
<p>2. Il Coordinamento nazionale si compone di 100 membri eletti dall'Assemblea nazionale col metodo del voto limitato secondo il Regolamento dell'Assemblea. Sono inoltre membri di diritto del Coordinamento nazionale: il Presidente dell'Assemblea nazionale; il/la Vicesegretario/a; il/la Tesoriere/a; i componenti della Segreteria nazionale; le Presidenti delle Commissioni nazionali costituite per fini speciali; i candidati alla Segreteria Nazionale che abbiano ottenuto rappresentanti all'interno dell'Assemblea Nazionale; il massimo dirigente dell'organizzazione giovanile; le Presidenti e i Vicepresidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; i ministri del Partito Democratico; gli ex Presidenti del Consiglio aderenti al partito; le Segretarie Regionali; le Presidenti di Regione aderenti al Partito Democratico; i Presidenti della Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e della Unione delle Province Italiane, qualora si tratti di aderenti al Partito Democratico.</p>	<p>NOTA – <i>Altre proposte circoscrivono il novero dei componenti di diritto. Per ora si riporta un elenco esteso. Da valutare.</i></p>
<p>3. Il Coordinamento è presieduto dal Presidente dell'Assemblea nazionale, che lo convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.</p>	

<p style="text-align: center;">Articolo 8. <i>(Scelta dell'indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell'Assemblea Nazionale)</i></p>	
<p>1. I mandati di Segretario nazionale del partito e di componente della Assemblea Nazionale durano tre anni e mezzo.</p>	
<p>2. L'elezione dell'Assemblea e del Segretario Nazionale è indetta dal Presidente dell'Assemblea Nazionale dopo tre anni dalla precedente elezione per la domenica successiva al terzo lunedì di ottobre ovvero per la domenica successiva al terzo lunedì di aprile.</p>	
<p>3. Sono ammessi al voto, in qualità di elettori, tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere sostenitori del Partito Democratico, autorizzino la loro iscrizione nel relativo Albo, devolvano un contributo di entità contenuta.</p>	<p>3.Hanno diritto a partecipare alla votazione tutti gli elettori iscritti all'Albo del Partito Democratico.</p>
<p>4. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature solo gli aderenti in regola con i requisiti di iscrizione, presenti nel registro degli aderenti da almeno sei mesi precedente al giorno in cui vengono indette le elezioni. Nella composizione delle liste deve essere rispettata la parità tra uomini e donne.</p>	
<p>5. Le candidature a Segretario/a nazionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell'Assemblea Nazionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun distretto elettorale può essere presente una sola lista collegata a ciascun candidato alla Segreteria. Per ogni altro aspetto il regolamento si adegua, in quanto applicabili, ai principi del regolamento quadro per l'elezione del/della Segretario/a nazionale e dell'Assemblea costituente nazionale del 14 ottobre 2007.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 9. <i>(Convenzione nazionale)</i></p>	
<p>1. Dal sesto al secondo mese precedenti allo svolgimento delle elezioni si svolgono apposite riunioni dei circoli, le Convenzioni provinciali e una Convenzione</p>	

<p>nazionale nel corso delle quali vengono avanzate le candidature a Segretario, vengono esposte le relative piattaforme programmatiche, si svolge intorno ad esse un ampio dibattito tra gli aderenti ed i sostenitori, si procede alla formazione delle liste.</p>	
<p>2. Entro l'inizio del quinto mese antecedente alla data fissata per l'elezione devono essere avanzate le candidature a Segretario e le piattaforme politico-programmatiche ad esse collegate. A pena di inammissibilità esse devono essere sottoscritte da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea Nazionale uscente o da almeno il 2% degli aderenti distribuiti in non meno di 5 regioni.</p>	
<p>3. Nel corso del quinto mese antecedente alle elezioni i circoli svolgono apposite riunioni per discutere le candidature a segretario e le relative piattaforme politico-programmatiche, avanzando eventualmente proposte di modifica o integrazione delle piattaforme stesse, così come proposte di candidature per l'assemblea nazionale univocamente rivolte ad uno specifico candidato a Segretario nazionale. A tale fine i candidati a Segretario nazionale devono indicare una loro referente per ciascuna provincia, con delega a promuovere la presentazione della piattaforma politico-programmatica e la formazione delle liste.</p>	
<p>4. Entro la fine del quarto mese antecedente allo svolgimento delle elezioni, si tiene una consultazione preventiva tra gli aderenti in merito alle candidature a Segretario Nazionale dotate dei requisiti indicati al comma 2. Tale consultazione si svolge con metodo identico e nell'ambito dei medesimi distretti previsti per la successiva elezione da parte dei sostenitori. Le liste collegate a ciascun candidato devono tuttavia contenere fino alla metà dei candidati previsti per l'elezione dell'Assemblea Nazionale.</p>	<p>NOTA – <i>Altre proposte prevedono che la Convenzione nazionale sia eletta in secondo grado dalle Convenzioni provinciali</i></p>
<p>5. Entro la fine del terzo mese antecedente allo svolgimento delle elezioni si tiene una Convenzione Nazionale del Partito Democratico a cui partecipano i delegati risultati eletti a seguito della consultazione preventiva tra gli aderenti. Nel corso della Convenzione i candidati a Segretario/a nazionale presentano la loro piattaforma politico-programmatica. In tale occasione, ciascun candidato deve anche indicare, in un documento di indirizzo allegato alla sua piattaforma programmatica, i criteri e le modalità che intende seguire per la formazione e il riconoscimento delle liste circoscrizionali collegate alla sua candidatura.</p>	

<p>6. Sono ammessi, in qualità di candidati, all'elezione di Segretario nazionale quelli tra i due candidati ammessi alla consultazione preventiva tra gli aderenti che ottengano il consenso del maggior numero di delegati alla Convenzione Nazionale e, in ogni caso, quelli che ottengano il consenso di almeno il 20% dei delegati.</p>	
<p><b>CAPO III</b> <b>Struttura federale</b></p>	
<p>Articolo 10. <i>(Statuti delle Unioni regionali e provinciali)</i></p>	
<p>1. Le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno un proprio Statuto che, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale, regola l'attività del partito nel loro ambito territoriale.</p>	
<p>2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di designazione, il regime delle incompatibilità e la durata in carica dei componenti delle Commissioni di garanzia regionali e infra-regionali in modo tale da assicurare l'autonomia.</p>	
<p>3. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni all'Unione regionale o alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, se la relativa Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all'Assemblea nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.</p>	
<p>4. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dall'Assemblea regionale con la procedura prevista per la revisione dello Statuto regionale. Tali richieste sono esaminate dall'Assemblea Nazionale e da essa approvate con la procedura prevista per la revisione dello Statuto nazionale.</p>	

<p style="text-align: center;">Articolo 11. <i>(Autonomia degli organi regionali e locali)</i></p>	
<p>1. Ai competenti organi regionali e locali è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riserva alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il Segretario regionale. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.</p>	
<p>2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali e locali soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice Etico. In tali casi il Coordinamento nazionale può annullare le deliberazioni degli organismi regionali o locali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione.</p>	
<p>3. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l'autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile. In caso di necessità la Commissione nazionale di garanzia può sospendere preventivamente l'efficacia della decisione.</p>	
<p>4. L'autonomia regionale comprende anche la possibilità di stipulare accordi tra le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano, alle medesime condizioni e con i medesimi limiti previsti per gli Statuti.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 12. <i>(Accordi confederativi)</i></p>	
<p>1. Qualora in una data regione o provincia autonoma maturi il convincimento di costituire un partito locale capace di rappresentare l'intero elettorato di orientamento democratico, il Partito Democratico stabilisce con</p>	

<p>esso un rapporto confederale, previa approvazione a maggioranza assoluta, nell'ordine, dell'Assemblea Nazionale e dei sostenitori del partito democratico nella regione o provincia autonoma interessata.</p>	
<p>2. Tale rapporto confederativo ha carattere di reciprocità e di reciproca rappresentanza per quanto concerne le elezioni amministrative locali e regionali e quelle politiche nazionali ed europee.</p>	
<p>3. Analoga procedura è adottata per stipulare a livello della regione o della provincia autonoma un patto confederativo stabile con forze politiche regionali o locali che comporti la regolare presentazione di liste elettorali comuni.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13.</b> <b><i>(Circoli)</i></b></p>	
<p>1. I circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli aderenti partecipano alla vita del partito. Esse si distinguono in circoli territoriali, legati al luogo di residenza o di domicilio, e in circoli di ambiente, legate alla sede di lavoro o di studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo circolo di base. Al momento della adesione, ove entrambe le alternative siano disponibili, è obbligatorio dichiarare se si intende iscriversi al circolo del luogo di residenza oppure al circolo della sede di lavoro o di studio.</p>	
<p>2. L'articolazione dei circoli, il loro funzionamento, i loro organi e le relative modalità di elezione sono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano. In ogni caso dovrà essere previsto almeno un circolo territoriale di base per ogni comune superiore a cinquemila abitanti e per ogni circoscrizione [?] nei comuni con più di 100.000 abitanti. Gli organi necessari dei circoli sono l'Assemblea degli aderenti e il Coordinatore.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14.</b> <b><i>(Modalità di elezione e funzioni dei Segretari e delle Assemblee regionali, Convenzioni regionali e di base)</i></b></p>	
<p>1. Le candidature a Segretario/a regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell'Assemblea Regionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun distretto elettorale può essere presente una sola lista col-</p>	

<p>legata a ciascun candidato alla Segreteria. L'elettorato passivo è riservato agli aderenti in regola al momento dell'indizione dell'elezione. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere iscritti all'Albo dei sostenitori e che ne facciano richiesta, anche al momento del voto.</p>	
<p>2. L'elezione è indetta dall'Assemblea dopo tre anni e non oltre tre anni e sei mesi dalla precedente elezione e avviene in data comunque diversa rispetto a quella del Segretario e dell'Assemblea nazionale. Se l'Assemblea sfiducia il segretario o se il segretario si dimette per ragioni relative al rapporto fiduciario si procede a nuove elezioni per entrambi gli organi.</p>	
<p>3. Le candidature alla Segreteria e all'Assemblea sono predisposte tramite una Convenzione regionale. All'atto dell'indizione dell'elezione l'Assemblea approva anche il regolamento della Convenzione a maggioranza assoluta dei componenti. Esso regola tra l'altro: a) il numero minimo di membri dell'Assemblea regionale e degli aderenti necessari per presentare una candidatura a Segretario e una mozione politica ad essa collegata; b) le modalità con cui le unità di base della Regione svolgono le proprie Convenzioni in sede referente in cui vengono presentate le candidature e a segretario, le mozioni e le proposte di modificazione o integrazione delle mozioni; c) le modalità con cui ognuno dei candidati a Segretario nazionale può apportare modifiche alla mozione tenendo conto delle proposte avanzate nei circoli; d) le modalità con cui i circoli della Regione svolgono le proprie riunioni in sede redigente col voto su tali mozioni e sulle proposte per la composizione della lista dei candidati all'Assemblea regionale da presentare nel collegio di cui fa parte il circolo; e) la sede decisionale di tale Convenzioni in cui esse procedono – col metodo del voto limitato – all'elezione dei candidati all'Assemblea Nazionale della lista corrispondente; f) la soglia dei consensi, comunque non superiore al 10%, per ammettere i candidati Segretari all'elezione da parte dei sostenitori, a cui partecipano comunque almeno i due candidati più votati.</p>	
<p>4. L'Assemblea regionale elegge col metodo del voto limitato il Coordinamento regionale composto da non più di un ventesimo dei suoi membri. Il Segretario informa tempestivamente l'Assemblea sulle nomine effettuate nell'esercizio delle proprie funzioni.</p>	

<p style="text-align: center;">Articolo 15. <i>(Articolazione e organismi dirigenti dei livelli territoriali infra-regionali)</i></p>	
<p>1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano determinano l'organizzazione dei livelli intermedi tra le Unità di base e le Unioni regionali o le Unioni provinciali di Trento e Bolzano, comprese le loro funzioni, gli organismi dirigenti e le relative modalità di elezione.</p>	
<p>2. Nel regolare l'articolazione organizzativa del partito nel relativo ambito territoriale, gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano devono prevedere per ogni livello intermedio titolare, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Democratico, un Segretario, una Assemblea e una Commissione di garanzia.</p>	
<p>3. L'elettorato attivo per la formazione degli organismi dirigenti del livello territoriale immediatamente inferiore a quello regionale è in ogni caso attribuito a tutti i sostenitori.</p>	
<p>4. L'elezione del Segretario e dell'Assemblea a tutti i livelli, anche qualora l'elettorato attivo sia riservato ai soli aderenti, avviene sulla base di un voto personale, diretto e segreto, non può essere cioè mediato da meccanismi di rappresentanza di secondo grado.</p>	
<p>5. I regolamenti per l'elezione degli organismi infra-regionali sono approvati dall'Assemblea regionale, previo parere positivo della Commissione regionale di Garanzia. Essi si conformano al regolamento quadro per l'elezione dell'Assemblea nazionale allegato al presente statuto, al fine di garantire la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 16. <i>(Conferenza dei segretari regionali)</i></p>	
<p>1. La Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano è organo di rappresentanza federale del partito e di coordinamento dell'iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale e le Unioni regionali.</p>	
<p>2. La Conferenza è presieduta da un suo componente eletto annualmente a scrutinio segreto. Essa è convocata dal Presidente, che ne determina l'ordine del giorno d'intesa col Segretario nazionale o suo delegato.</p>	

<p>3. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che sulle scelte politiche nazionali che incidano in maniera rilevante sulla sfera di autonomia regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.</p>	
<p>4. Qualora la Conferenza o il suo Presidente ritengano che un organo statutario non rispetti l'autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano può ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia che delibera entro trenta giorni con decisione inappellabile e che in caso di necessità può previamente decidere di sospenderne l'efficacia.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 17. <i>(Poteri sostitutivi)</i></p>	
<p>1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell'Assemblea regionale e sentito il parere dell'organismo di garanzia del livello regionale, l'Assemblea nazionale può convocare un'elezione regionale anticipata dell'Assemblea e del Segretario, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale.</p>	
<p>2. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.</p>	
<p>3. Lo Statuto regionale regola i poteri sostitutivi del livello regionale.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CAPO IV</b> <b>Scelta dei candidati</b> <b>per le cariche istituzionali</b></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 18. <i>(Elezioni primarie del Partito Democratico)</i></p>	
<p>1. Per «elezioni primarie» si intendono le sole consultazioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive.</p>	

<p>2. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito democratico i sostenitori del partito e coloro i quali siano disposti ad essere inseriti nell'Albo dei sostenitori al momento del voto.</p>	
<p>3. Il regolamento per le elezioni primarie è approvato dall'Assemblea del partito democratico del livello territoriale corrispondente, sulla base del regolamento tipo allegato al presente statuto.</p>	
<p>4. Vengono in ogni caso selezionati con il metodo delle primarie i candidati alla carica di sindaco, presidente di provincia, presidente di regione. Qualora il Partito Democratico concorra con altri partiti alla presentazione di candidature comuni per tali cariche, valgono le norme contenute nel successivo articolo 19. Per le altre cariche di livello regionale e locale si può utilizzare, in alternativa, uno dei metodi indicati all'articolo 20, solo previa approvazione a maggioranza assoluta da parte dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente.</p>	
<p>5. Per la selezione dei candidati alle cariche di parlamentare nazionale ed europeo si può adottare, in alternativa alle primarie, uno dei metodi indicati all'articolo 20 solo previa approvazione a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Nazionale.</p>	
<p>6. La candidatura a sindaco, presidente di provincia, presidente di regione può essere avanzata con il sostegno del 10% dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al 5% degli aderenti nel relativo ambito territoriale.</p>	
<p>7. Qualora il sindaco, il presidente di provincia o di regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del 20% dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al 10% degli aderenti nel relativo ambito territoriale.</p>	
<p>8. Le primarie per la scelta dei candidati a sindaco, presidente di provincia, presidente di regione si svolgono con il metodo della maggioranza semplice.</p>	
<p>9. Non si tengono le elezioni primarie nel caso il cui per una data carica sia stata avanzata una sola candidatura.</p>	

<p style="text-align: center;">Articolo 19. <i>(Primarie di coalizione)</i></p>	
<p>1. È condizione imprescindibile affinché il Partito Democratico possa stipulare accordi preventivi di coalizione con altri partiti in ambito regionale e locale sono che i candidati comuni alla carica di Presidente di Regione, Presidente di Provincia o Sindaco vengano selezionati mediante elezioni primarie aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell'Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere sostenitori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano un contributo di entità contenuta.</p>	
<p>2. Nel caso di primarie di coalizione, gli aderenti al partito democratico possono avanzare la loro candidatura solo qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il 35% dei componenti dell'Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero, di almeno il 10% degli aderenti nel relativo ambito territoriale.</p>	
<p>3. Qualora il Partito democratico aderisca a primarie di coalizione per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri è ammessa, tra gli aderenti del Partito Democratico, la sola candidatura del Segretario Nazionale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 20. <i>(Selezione dei candidati per le cariche istituzionali da parte degli organismi interni)</i></p>	<p><b>NOTA</b> – <i>Su questo punto sarà necessario un approfondimento per identificare un numero circoscritto di modelli di consultazione che consentano di contemperare il carattere competitivo della selezione dei candidati con la necessità di garantire la loro competenza per i ruoli rappresentativi, l'equilibrio tra i generi, il pluralismo interno.</i></p>
<p>1. La selezione dei candidati per le assemblee rappresentative può essere effettuata, in alternativa al metodo delle primarie, mediante approvazione delle candidature da parte dell'Assemblea del relativo livello territoriale, attraverso consultazione preventiva degli aderenti, nelle forme indicate dal regolamento quadro allegato al presente statuto.</p>	

<p style="text-align: center;"><b>CAPO V</b> <b>Principi generali per le candidature e gli incarichi</b></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 21. <i>(Requisiti per la candidatura a cariche interne ed istituzionali)</i></p>	
<p>1. Non possono in alcun caso aderire al Partito Democratico e godere dell'elettorato passivo, sia per le cariche interne al partito sia per le cariche istituzionali, le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico.</p>	
<p>2. Non possono altresì aderire e godere dell'elettorato passivo le persone che, al momento dell'adesione o della presentazione della candidatura, si trovino in almeno una delle situazioni previste dall'art. 1 del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare il 3 aprile 2007. In tal caso, tuttavia, la persona che si trovi in tale situazione può richiedere all'organo di garanzia competente l'adesione o l'accesso al diritto di elettorato passivo dando ragione dei gravi motivi che possano giustificare tale deroga. L'organo di garanzia decide in modo inappellabile.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 22. <i>(Incandidabilità e incompatibilità)</i></p>	
<p>1. Non è immediatamente ricandidabile per la carica di componente di un'assemblea elettiva chi ha ricoperto detta carica per tre mandati consecutivi.</p>	
<p>2. Chi ha ricoperto una carica di governo a qualsiasi livello per due mandati pieni consecutivi, o per un arco temporale equivalente, non è immediatamente ricandidabile alla medesima carica dal Partito democratico.</p>	
<p>3. Gli aderenti al Partito democratico non possono essere titolari di un organo esecutivo o far parte di un organo esecutivo collegiale cui si è preposti per nomina per più di due mandati consecutivi.</p>	
<p>4. Gli aderenti al Partito democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un'assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il 75% delle indennità ricevute per le cariche collegate all'incarico istituziona-</p>	

le principali devono essere versate alla tesorerie del Partito al livello territoriale corrispondente all'incarico principale.	
5. Non esiste incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale o europeo e consigliere comunale di un comune con meno di 15.000 abitanti. In tali casi, il 75% delle indennità ricevute per la carica di consigliere comunale devono essere versate alla tesoreria del Partito del livello provinciale.	
6. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dal coordinamento nazionale del Partito democratico a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta motivata dell'assemblea del partito del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. Per le cariche istituzionali europee, la proposta viene formulata dall'Assemblea nazionale.	
7. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzia in maniera analitica il contributo fondamentale all'attività del Partito democratico derivante dall'esperienza politico-istituzionale del soggetto che richiede la deroga. La deroga può essere concessa per una sola volta, su richiesta esclusiva dell'interessato, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% dei soggetti non più ricandidabili per soprappiù limite massimo dei mandati.	
<p>Articolo 23. <i>(Doveri degli eletti)</i></p>	
1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota delle indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Gli eletti hanno il dovere di dare conto ai sostenitori e agli aderenti della loro attività, anche attraverso la partecipazione ai forum tematici.	

<b>CAPO VI</b> <b>Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma e la formazione politica</b>	
Articolo 24. <i>(Forum tematici)</i>	
1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione dei sostenitori e degli aderenti del partito ed il coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico.	
2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono inclusi nell'Albo dei sostenitori del partito.	
3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito Democratico. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la proposta sia approvata dal Coordinamento Nazionale a maggioranza assoluta. Il Forum viene sciolto e non può essere ricostituito nell'anno immediatamente successivo se alle sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via telematica, almeno cento persone nel corso dell'anno.	
4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un regolamento approvato dal Coordinamento Nazionale.	
5. Gli organi del Partito Democratico valutano i materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su contenuti attinenti.	
6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d'autore. Il Partito Democratico li può liberamente utilizzare per l'elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.	
Articolo 25. <i>(Forum permanente delle politiche di genere)</i>	
1. Al Forum possono aderire le donne che ne condividono le finalità.	
2. Il Forum è un luogo di promozione del pluralismo	

culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di campagne su temi specifici.	
3. Le forme organizzative del Forum, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un regolamento approvato dalle aderenti.	
<p>Articolo 26. <i>(Commissioni nazionali)</i></p>	
1. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni Nazionali dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, documenti di rango statutario ovvero a carattere politico-programmatico.	
<p>Articolo 27. <i>(Conferenze programmatiche)</i></p>	
1. Il Partito Democratico indice Conferenze programmatiche su temi di rilievo politico, sociale o culturale.	
2. Possono essere invitati a partecipare ai lavori delle Conferenze programmatiche gli aderenti, gli eletti, esponenti di altri partiti, rappresentanti di organizzazioni economiche e associazioni, esperti indipendenti.	
3. Le Conferenze programmatiche elaborano proposte relative al settore di politica pubblica oggetto della conferenza, da sottoporre agli organi dirigenti del Partito Democratico.	
4. Le Conferenze programmatiche nazionali vengono convocate su proposta del Segretario, con l'approvazione della Assemblea Nazionale.	
<p>Articolo 28. <i>(Referendum interni)</i></p>	
1. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta ?? il 10% ?? degli aderenti al Partito Democratico, anche mediante comunicazione telematica.	
2. Il Coordinamento nazionale del Partito Democratico indice il referendum e ne approva il Regolamento, sulla base del regolamento tipo allegato al presente statuto.	

3. Hanno diritto di partecipare al referendum interno gli aderenti regolarmente presenti nel relativo Albo nei sei mesi precedenti l'indizione della consultazione.	
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	
5. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito Democratico. Il referendum può avere carattere consultivo o vincolante. Qualora il referendum abbia carattere vincolante, la decisione assunta è irreversibile, e non soggetta a referendum interno per 2 anni.	
<p>Articolo 29. <i>(Scuole per la formazione politica)</i></p>	
1. Il Partito Democratico promuove attività culturali per la formazione di una moderna classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica matura e attenta ai valori democratici.	
2. Il Partito Democratico promuove la creazione di Scuole indipendenti di formazione politica che rispettino i principi Costituzionali, garantiscano la libertà di opinione, siano conformi ad elevati standard di qualità.	
3. La partecipazione alle Scuole di formazione politica riconosciute o promosse dal Partito democratico è aperta sia agli aderenti che ai non aderenti.	
<p>Articolo 30. <i>(Fondazioni politico-culturali)</i></p>	
1. Il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione con Fondazioni e associazioni, nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l'autonomia.	
2. Il Partito Democratico riconosce tali Fondazioni, quali strumenti per la divulgazione del sapere, la coesione sociale, il libero dibattito scientifico, l'elaborazione politico-programmatica.	
3. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali Fondazioni non sono soggette a pareri degli organi del Partito Democratico.	

<p>Articolo 31. <i>(Organizzazione Giovanile)</i></p>	
<p>1. Il Partito Democratico riconosce l'organizzazione giovanile denominata «???????? ????» quale valido strumento di promozione della partecipazione politica e dei valori democratici tra le giovani generazioni.</p>	
<p>2. La ????? ????? è dotata di un proprio statuto e di propri organismi dirigenti.</p>	
<p>3. I rapporti tra l'organizzazione giovanile ed il Partito democratico, le forme di partecipazione dell'organizzazione giovanile all'elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del Partito sono regolate dalla "Carta di Cittadinanza" allegata al presente Statuto.</p>	
<p><b>VII</b> <b>Principi della gestione finanziaria</b></p>	
<p>Articolo 32. <i>(Tesoriere)</i></p>	
<p>1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei voti su proposta del Segretario Nazionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente statuto.</p>	
<p>2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.</p>	
<p>3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica prima del termine, il segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea Nazionale.</p>	
<p>4. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa e contabile del Partito.</p>	
<p>5. Il Tesoriere è l'organo preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.</p>	
<p>6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.</p>	

<p>Articolo 33. <i>(Collegio sindacale)</i></p>	
<p>1. L'Assemblea Nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali richiesti, di tempo in tempo, per i sindaci delle società per azioni bancarie.</p>	
<p>2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.</p>	
<p>3. I sindaci restano in carica due anni e mezzo e possono essere rinominati solo per altri tre mandati.</p>	
<p>Articolo 34. <i>(Finanziamento)</i></p>	
<p>1. Gli aderenti al Partito Democratico hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di adesione».</p>	
<p>2. Il finanziamento del Partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di adesione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.</p>	
<p>Articolo 35. <i>(Autonomia patrimoniale e gestionale)</i></p>	
<p>1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni</p>	
<p>Articolo 36. <i>(Bilancio)</i></p>	
<p>1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico del partito, corredati da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilan-</p>	

<p>cio e la relazione sulla gestione della società per azioni.</p>	
<p>2. I bilanci vengono pubblicati sul sito istituzionale del Partito democratico, entro venti giorni dalla loro approvazione, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione di cui all'art. 36.</p>	
<p>3. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reimpiegati per gli scopi istituzionali.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 37.</b> <i>(Regolamento finanziario)</i></p>	
<p>1. Il regolamento finanziario è approvato del Coordinamento Nazionale a maggioranza dei componenti.</p>	
<p>2. Il regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture regionali, la quota di adesione, la ripartizione dei rimborsi regionali e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito democratico.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 38.</b> <i>(Controllo contabile)</i></p>	
<p>1. Il rendiconto annuale, redatto secondo le vigenti disposizioni di legge, è approvato dal Coordinamento nazionale entro il 31 maggio.</p>	
<p>2. Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione, nominata dal Tesoriere, iscritta all'albo Consob; essa emette anche il proprio giudizio sul bilancio annuale.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>VIII</b> <b>Procedure e organi di garanzia</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 39.</b> <i>(Collegi dei garanti)</i></p>	
<p>1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello statuto nonché ai rapporti interni al PD sono svolte dal Collegio nazionale dei garanti, dai Collegi regionali dei garanti nonché, per la Regione Trentino-Alto Adige, dai Collegi dei garanti delle Province autonome di Trento e Bolzano.</p>	
<p>2. Gli statuti delle Unioni regionali e provinciali di cui all'art. 9 possono prevedere la costituzione di ulteriori Collegi di Garanti a livello provinciale o sub-</p>	

<p>provinciale, definendone i compiti. Avverso le decisioni di tali Collegi è sempre ammesso il ricorso al Collegio regionale o delle Province autonome ovvero al Collegio nazionale, sulla base delle rispettive competenze.</p>	
<p>3. I Collegi dei garanti dei diversi livelli di organizzazione sono scelti fra gli aderenti e i sostenitori del PD di riconosciuta competenza ed indipendenza.</p>	
<p>4. L'incarico di componente di uno dei Collegi dei garanti è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del PD. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti i Collegi dei garanti è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica o incarico interno al PD nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi o cariche. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente del Collegio si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.</p>	
<p>5. I Collegi nazionale, regionali e delle Province autonome sono composti ciascuno da sei membri, eletti dall'Assemblea del rispettivo livello territoriale con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati.</p>	
<p>6. Ciascun Collegio dei garanti elegge al suo interno un Presidente, che dura in carica due anni e può essere riconfermato una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente del Collegio medesimo.</p>	
<p>7. Con apposito regolamento di funzionamento, approvato dal Collegio nazionale, sono disciplinate le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute dei Collegi, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 40.</b> <b>(Ricorsi)</b></p>	
<p>1. I Collegi dei Garanti vigilano sulla corretta applicazione del presente statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte dei sostenitori, degli aderenti e degli organi del PD.</p>	
<p>2. Ciascun sostenitore o aderente può presentare ricorso al Collegio dei garanti competente, in ordine al</p>	

<p>mancato rispetto del presente statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1. Con regolamento approvato dal Collegio nazionale dei garanti, sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità.</p>	
<p>3. I Collegi dei Garanti regionali e delle Province autonome hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni comunque inerenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi regionali, delle Province autonome nonché locali, fatto salvo, per questi ultimi, quanto eventualmente previsto dagli statuti delle Unioni regionali o provinciali a norma dell'art. 32, comma 2. Essi sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all'elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l'Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere al Collegio nazionale dei garanti.</p>	
<p>4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il Collegio nazionale dei garanti è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.</p>	
<p>5. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame di un Collegio regionale o delle Province autonome attinga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, il Collegio regionale o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione al Collegio nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutti i Collegi dei garanti.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 41. <i>(Tenuta degli albi e loro pubblicità)</i></p>	
<p>1. Le funzioni inerenti alla custodia degli elenchi dei sostenitori e degli aderenti, nonché alla vigilanza sull'uso corretto dei relativi dati sono esercitate dal Collegio nazionale dei garanti.</p>	
<p>2. Con regolamento approvato dal medesimo Collegio, previo parere del Coordinamento nazionale, sono stabilite le modalità di accesso ai dati degli aderenti e dei sostenitori anche da parte dei candidati ammessi a partecipare alle elezioni per gli organi del PD, nonché le altre disposizioni riguardanti l'utilizzo di tali informazioni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.</p>	

<p>Articolo 42. <i>(Revisioni dello Statuto)</i></p>	
<p>1. Le disposizioni modificative del presente statuto sono approvate dall'Assemblea nazionale a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei propri componenti.</p>	
<p>2. Sono sottoposte a votazione le proposte che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti l'Assemblea nazionale.</p>	
<p>3. Nel caso in cui lo chieda almeno un terzo dei componenti l'Assemblea nazionale, le proposte votate dall'Assemblea sono sottoposte a referendum interno a norma dell'art. 23. Le disposizioni si intendono approvate se ricevono l'assenso della maggioranza dei votanti e se hanno partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.</p>	
<p><b>CAPO IX</b> <b>Norme transitorie e finali</b></p>	
<p>Articolo 43. <i>(Organismi dirigenti)</i></p>	
<p>1. L'Assemblea Costituente Nazionale eletta il 14 ottobre 2007 assume le funzioni attribuite dal presente statuto all'Assemblea Nazionale. Il mandato di detta assemblea e del Segretario Nazionale eletti il 14 ottobre 2007 ha durata triennale.</p>	
<p>2. Vengono riconosciute come validamente svolte, anche ai sensi del presente statuto, le elezioni del Vice-segretario nazionale, del Tesoriere nazionale e la nomina dei componenti della Segreteria nazionale.</p>	
<p>3. Nella prima seduta della Assemblea Nazionale successiva all'approvazione del presente statuto si procedere alla elezione dei componenti del Coordinamento nazionale, ai sensi dell'articolo 7.</p>	
<p>4. Le Assemblee Costituenti Regionali elette il 14 ottobre 2007 assumono le funzioni attribuite dal presente statuto alle Assemblee Regionali. Il mandato di dette assemblee e dei Segretari Regionali eletti il 14 ottobre 2007 ha durata biennale.</p>	
<p>5. Entro un anno dalla approvazione del presente statuto e dei rispettivi statuti regionali, si terranno le elezioni per gli organismi dirigenti di livello infra-regionale, ai sensi dell'articolo 15.</p>	

<p>Articolo 44. <i>(Regolamenti)</i></p>	
<p>1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto, su proposta della Commissione statuto, l'Assemblea Nazionale approva i regolamenti quadro espressamente previsti dallo Statuto stesso.</p>	
<p>Articolo 45. <i>(Costituzione dell'organizzazione giovanile)</i></p>	
<p>1. L'organizzazione giovanile si costituisce attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani. Gli organismi del Partito democratico collaborano con i promotori dell'organizzazione giovanile per l'organizzazione del momento costituente.</p>	
<p>2. L'assemblea costituente nazionale dell'organizzazione giovanile redige ed approva lo statuto dell'organizzazione stessa.</p>	
<p>3. L'assemblea costituente nazionale dell'organizzazione giovanile elabora la "Carta di Cittadinanza" e la sottopone agli organismi dirigenti del Partito. A seguito dell'approvazione da parte del Partito e della stessa organizzazione giovanile, la "Carta di Cittadinanza" diventa parte integrante degli statuti di entrambi i soggetti sottoscrittori.</p>	
<p>Articolo 46. <i>(Votanti del 14 ottobre 2007)</i></p>	
<p>1. L'utilizzo dei dati raccolti il 14 ottobre si basa sul regolamento approvato in vista di tali elezioni dall'Ufficio di Presidenza e ad esso occorre fare riferimento se si vuole evitare di chiedere nuovamente il consenso di tutti coloro che vi hanno preso parte. Si tratta di un aspetto tecnico ma molto delicato per quanto attiene al rispetto della normativa sui dati personali.</p>	
<p>Articolo 47. <i>(Segretario nazionale)</i></p>	
<p>1. La previsione secondo cui il Segretario Nazionale viene indicato quale candidato del Partito Democratico alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma uno, diviene efficace a partire dalla XVI legislatura.</p>	

<p style="text-align: center;">Articolo 48. <i>(Accordi confederativi speciali)</i></p>	
<p>2. Le modalità di applicazione dell'articolo 11 del presente Statuto alle Province di Trento e di Bolzano sono determinate dall'Assemblea Nazionale su proposta degli eletti nelle Province di Trento e Bolzano entro il 31 dicembre 2008.</p>	